



Nn. 2233 e 2229-A

Relazione orale

Relatore SACCONI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

Comunicato alla Presidenza il 28 luglio 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (n. 2233)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (n. 2229)

d’iniziativa dei senatori SACCONI, D’ASCOLA, MARINELLO e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2233

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094. - (Contratto di lavoro). - 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo 2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

1.100/2

ANGIONI

Decaduto

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire le parole: «, ivi inclusi i» con le seguenti: «e, in quanto compatibili, ai».

1.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile».

1.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo si applicano a coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo con le modalità di cui all'articolo 2222 del codice civile».

1.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS».

1.3

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

1.4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresi», con la seguente: «salvo».

1.5

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1 si applica il rito del lavoro».

1.6

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA, FASIOLO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle controversie relative ai rapporti di cui al comma 1, si applica il rito del lavoro».

Art. 2**2.100**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» inserire le seguenti: «, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ».

2.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano, in quanto compatibili,», inserire le seguenti: «alla pubblica amministrazione ed».

2.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO,
MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «tra lavoratori autonomi e imprese» inserire le seguenti: «, tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione».

2.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori autonomi e imprese», aggiungere le seguenti: «, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni».

2.4

SPILABOTTE, SCALIA, FAVERO, FABBRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.5

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.7

ANITORI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.8

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

2.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale rispetto al committente, può rivolgersi al tribunale competente territorialmente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o

la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa».

Art. 3

3.1

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Forma scritta e clausole abusive*). - 1. La costituzione del rapporto di lavoro autonomo è nulla se non risulta da atto scritto.

2. Si considerano abusive e prive di effetto:

a) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;

c) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

d) le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto del costo sostenuto dal lavoratore autonomo, della manodopera eventualmente impiegata nonché dei parametri tariffari in vigore;

e) le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.2

DIVINA

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il contratto deve essere in forma scritta a pena di nullità».

3.3

MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione continuativa», aggiungere le seguenti: «ex articolo 409 del codice di procedura civile».

3.4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con preavviso inferiore a trenta giorni».

3.5 (testo corretto)

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso», con le seguenti: «con un preavviso non inferiore ai venti giorni».

3.6

MANASSERO, PARENTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «congruo preavviso», con le parole: «preavviso di almeno 30 giorni».

3.7

DIVINA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «congruo preavviso», inserire le seguenti: «di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore,».

3.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «senza congruo preavviso», inserire le seguenti: «, comunque non inferiore a 60 giorni,».

3.9

GALIMBERTI, SERAFINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché le clausole mediante», a: «della fattura o della richiesta di pagamento».

3.10

DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:

a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;

b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

3.11

MANASSERO

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È vietato, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa *ex* articolo 409 del codice di procedura civile il pagamento del corrispettivo pattuito, tramite l'utilizzo dei *voucher*.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il lavoratore autonomo ha diritto al ripristino delle condizioni del contratto originario ed al risarcimento dei danni, pari al doppio dell'importo pattuito.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, laddove il rapporto di lavoro autonomo sia evincibile da fatti e documentazione, è prescritta la formalizzazione scritta dello stesso. Il lavoratore ha diritto al doppio dell'importo pattuito per le sue prestazioni lavorative, fino ad adempimento di tale formalizzazione.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, il lavoratore autonomo ha diritto a trattenere i *voucher* ricevuti, alla formalizzazione scritta del contratto».

3.12

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli accordi attraverso i quali si realizza l'abuso, e il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore autonomo».

3.13

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «al risarcimento dei danni» con le seguenti: «di regresso nei confronti del committente per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive».

3.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «al risarcimento dei danni» inserire le seguenti: «, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati».

3.15

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o al risarcimento in forma specifica».

3.16

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le relative controversie devono essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.17

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.18

ANITORI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo:

«Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro, del domicilio del lavoratore autonomo».

3.19

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le relative controversie dovranno essere preventivamente devolute alla competenza di un organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della giustizia. In caso di mancata conciliazione sarà competente il giudice ordinario del lavoro del domicilio del lavoratore autonomo».

3.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle controversie si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

3.21

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica».

3.0.1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato, per tutti gli altri casi il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno)

1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato».

3.0.3

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista)

1. All'articolo 2233 del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata, ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206"».

3.0.4

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro

svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo"».

3.0.5

STEFANI, DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile)

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo».

3.0.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento,

in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.7

SCALIA, SPILABOTTE

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

3.0.8

PAGANO

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista».

Art. 4**4.1**

GALIMBERTI, SERAFINI

Ritirato

Sopprimere l'intero articolo.

4.2BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI
MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «realizzati nell'esecuzione» inserire le seguenti: «o nell'adempimento».

4.3

MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso lavoratore spetta il diritto di autorizzare ciascuna cosiddetta "utilizzazione secondaria" della propria opera».

4.0.100/1BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI
MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO**Dichiarato inammissibile**

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge»;*

b) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita IVA e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;»;

c) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis. Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e sostituire le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge»;*

b) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis. Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;»;

b) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) prevedere misure di incentivo alla contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis). Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis). Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 30 giugno 2017».

4.0.100/6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis). Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 31 dicembre 2016».

4.0.100/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanza le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa»;

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi»;

c) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;

e-ter) al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/9

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di specifiche misure a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 finalizzate a:

1) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

2) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico in modo da renderlo effettivamente premiante;

3) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

4) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare;»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere lo seguente:

«e-bis) reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo per la gestione previdenziale separata di lavoratori autonomi)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad un più equo rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni riferite ai soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui in premessa;

b) integrazione del comitato amministratore della gestione separata di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni con cinque componenti in rappresentanza dei soggetti di cui in premessa con modalità elettive;

c) possibilità per i soggetti di cui in premessa di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale rivalsa per i versamenti contributivi;

d) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

e) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi».

4.0.200 testo 2/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), sostituire il paragrafo: «Art. 4-bis» con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.200 testo 2/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.0.200 testo 2/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).

4.0.200 testo 2/4

BONFRISCO, ZIZZA

Ritirato

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al carattere di terzietà di queste» con le seguenti: «alle loro specifiche competenze».

4.0.200 testo 2/5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni.»

4.0.200 testo 2/6

ANGIONI

Decaduto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.200 testo 2/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.200 testo 2/8

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

4.0.200 testo 2/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera b-bis) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di

trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.»

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»,

4.0.200 testo 2/10

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis» al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

b-ter) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo».

4.0.200 testo 2/11

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo».

4.0.200 testo 2/12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

All'emendamento 4.0.200 (testo 2), capoverso «art. 4-bis.», nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» con le seguenti: «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Delega al Governo in materia di atti pubblici
rimessi alle professioni ordinistiche)*

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.300 testo 2/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 4-bis», con il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Delega al Governo in materia di sicurezza e
protezione sociale delle professioni ordinistiche)*

1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è dele-

gato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un'età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.»

4.0.300 testo 2/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

c) previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da

autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

d) previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere b) e c), siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera b) sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che

comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della di missione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c) previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera b) dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari.»

4.0.300 testo 2/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) definizione di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali diffor-

mità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;

c) destinazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)* al cofinanziamento delle prestazioni di cui alla lettera *a)*.»

4.0.300 testo 2/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché una specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

c) definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *b)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche».

4.0.300 testo 2/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici

mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguente principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a

prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo in-gradescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari.»

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, titolari di

posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-bis», alla rubrica, sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche», con le seguenti: «dei lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

b) previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un'età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000.»

4.0.300 testo 2/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rafforzare e razionalizzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subito una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie.»

4.0.300 testo 2/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare».

4.0.300 testo 2/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «organi di vigilanza», aggiungere le seguenti: «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni.».

4.0.300 testo 2/14

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole: «prestazioni complementari», aggiungere le seguenti: «non obbligatorie.».

4.0.300 testo 2/15

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «art. 4-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «anche altre prestazioni sociali,» aggiungere le seguenti: «ove non previste dai rispettivi ordinamenti,»;

b) sopprimere le parole: «finanziate da apposita contribuzione facoltativa,».

4.0.300 testo 2/16

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, sostituire le parole: «una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà», con le seguenti: «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro.».

4.0.300 testo 2/17

PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

4.0.300 testo 2/18

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2) al capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «gravi patologie» aggiungere le seguenti: «di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300 testo 2/19

DE PETRIS, BAROZZINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» con le seguenti: «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.300 testo 2/20

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.300 (testo 2), dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;

b) introduzione, per le Casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «delle professioni ordinistiche» con le seguenti: «di tutti i lavoratori autonomi».

4.0.300 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

4.0.400/1

CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al presente comma può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.»

4.0.400/2

FAVERO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-bis», comma 8, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «, di malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329,».

Conseguentemente, al «Conseguentemente», comma 1, sostituire l'alinnea e la lettera a) con le seguenti:

«1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 5, 8 e 10, valutati in 7,32 milioni di euro per l'anno 2016, 59,54 milioni di euro per l'anno 2017, 41,89 milioni di euro per l'anno 2018, 41,98 milioni di euro per l'anno 2019, 42,22 milioni di euro per l'anno 2020, 42,82 milioni di euro per l'anno 2021, 43,2 milioni di euro per l'anno 2022, 43,43 milioni di euro per l'anno 2023, 43,65 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,32 milioni di euro per l'anno 2016, 54,36 milioni di euro per l'anno 2017, 41,89 milioni di euro per l'anno 2018, 41,98 milioni di euro per l'anno 2019, 42,22 milioni di euro per l'anno 2020, 42,82 milioni di euro per l'anno 2021, 43,2 milioni di euro per l'anno 2022, 43,43 milioni di euro per l'anno 2023, 43,65 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

4.0.400/3

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, capoverso «Art. 4-bis», al comma 8, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329».

4.0.400/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400 al capoverso «art. 4-bis», comma 8, dopo le parole: «cronico-degenerative ingravescenti» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1,».

4.0.400/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-ter. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-quater. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 8-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.»

Conseguentemente, al «Conseguentemente», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 4-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.»

4.0.400/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 8 del presente articolo. l'elenco è aggiornato ogni triennio.

8-ter. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospeda-

liera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al «Conseguentemente» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 4-bis, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».

4.0.400/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

8-ter. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 8-bis loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

8-quater. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma *8-bis* e per la definizione delle linee di intervento futuro.

8-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

4.0.400/8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, paragrafo «4-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*8-bis.* Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

8-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma *8-bis* del presente articolo».

4.0.400/9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-bis» dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono destinare, in via sperimentale per il triennio 2017-2019, alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura massima dell'uno per cento della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis stimato in 30 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

4.0.400/10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-bis» dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine "31 dicembre 2012" è sostituito dal seguente: "30 giugno 2017"».

4.0.400/11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 4.0.400, al capoverso «Art. 4-bis» dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine "31 dicembre 2012" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2016"».

4.0.400 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a

sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera".

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all'articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:

"01. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 5, 8 e 10, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno

2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,0 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,00 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »

4.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione della gestione separata)

1. La gestione separata è riorganizzata nella sezione A, cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi con partita IVA, e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritti alla gestione separata.

2. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad al-

tre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, viene fissata al 27 per cento.

3. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo esercitato con partita IVA si prevede la possibilità per i primi tre o cinque anni di attività, secondo l'opzione scelta dal lavoratore, di accedere ad un regime previdenziale agevolato pari al 50 per cento dell'aliquota prevista per il regime ordinario».

4.0.2

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione della Gestione Separata)

1. La gestione separata viene riorganizzata in due sezioni. La sezione A cui afferiscono solo i lavoratori e le lavoratrici autonomi a partita IVA; e la sezione B dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici attualmente iscritte alla gestione separata».

4.0.3

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ristrutturazione della Gestione separata dell'Inps)

1. La Gestione separata dell'INPS è suddivisa in due sezioni: la sezione A, cui afferiscono solo i titolari di rapporti di lavoro autonomo a partita IVA; la sezione B, cui afferiscono i titolari dei rapporti di collaborazione di ogni altro tipo, iscritti alla Gestione stessa».

4.0.4

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di partecipazioni ai consorzi fidi)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, sono abilitati ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 30 novembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.0.5

PAGANO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni)

1. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza.

2. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

Art. 5

5.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

02. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come risultanti dalle modifiche recate dal comma 01, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

03. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

5.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: «deducibilità» con: «detraibilità» e la parola: «deducibili» con: «detraibili».

5.3

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole da: «entro il limite di 10.000 euro» a: «corsi di formazione» con le seguenti: «entro il limite annuo di 25.000 euro, le spese di iscrizione a master e entro il limite annuo di 5.000 euro per le spese di iscrizioni a corsi di formazione».

5.4

ICHINO, LEPRI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «limite annuo di 10 mila euro» con: «limite triennale di 10 mila euro».

5.5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «le spese di iscrizione a convegni e congressi», con le seguenti: «spese di partecipazione a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno».

5.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «incluse quelle di viaggio e soggiorno purché inerenti le predette iscrizioni ed effettivamente sostenute».

5.7

D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione il convegni e congressi» inserire le seguenti: «e le relative spese di viaggio e soggiorno».

5.8

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di soggiorno relative all'iscrizione a master, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.9

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «iscrizione a convegni e congressi» inserire le seguenti: «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese di viaggio relative all'iscrizione a master, a corsi di formazione o aggiornamento e all'iscrizione a convegni e congressi».

5.10

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «spese di iscrizione a convegni congressi.» inserire le seguenti: «Le relative spese di viaggio e di soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento entro il limite annuo di 2.000 euro».

5.11

ICHINO, LEPRI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il limite annuo di 5000 euro», con le seguenti: «entro il limite triennale di 5000 euro».

5.12

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «certificazione delle competenze», aggiungere le seguenti: «, di registrazione delle stesse nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150,».

5.13

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «delle competenze», aggiungere le seguenti: «anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.14

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle competenze», aggiungere le seguenti: «, anche in conformità alle norme tecniche emanate dall'UNI,».

5.15

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità», aggiungere le seguenti: «iscrizione e attestazione ai sensi della legge n.4 del 2013»;

- dopo le parole: «della disciplina vigente», aggiungere le seguenti: «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n.4 del 2013».

5.16

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità», inserire le seguenti: «, iscrizione e attestazione a norma della legge n.4 del 2013».

5.17

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni.».

5.18

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni.».

5.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni.».

5.20

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente».

5.21

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «della disciplina vigente», inserire le seguenti: «da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma della legge n.4 del 2013».

5.22

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.23

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati e/o di mezzi pubblici di trasporto».

5.24

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-ter. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per lo promozione e lo tutela del lavoro autonomo)

1. Per il cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziato nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.

4. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nel limiti del 95,5 per cento".

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

b) all'articolo 21, al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5» aggiungere le seguenti: «comma 1,».

5.25

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-ter. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5» aggiungere le seguenti: «comma 1,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento". sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento".

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.26

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

1-ter. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard e criteri formativi per i percorsi di cui al comma 1-bis.

1-quater. I percorsi formativi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti come crediti formativi ai fini dell'esercizio della professione».

5.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso alla formazione per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e garantire l'omogenea qualità della stessa su tutto il territorio nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi *standard* e criteri formativi».

5.28

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle società tra professionisti, incluse le società tra avvocati, residenti nel territorio dello Stato, costituite nella forma di società di persone, i cui soci diretti o indiretti siano esclusivamente soci professionisti, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione degli utili ritratti da società tra professionisti non residenti, non sottoposte ad imposizione unitaria ed autonoma in capo alle stesse nello Stato in cui sono costituite"».

5.29

SCALIA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-ter. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche sono deducibili nel limite di 250 euro"».

5.0.100/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) abolizione degli studi di settore.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-bis», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;

b-ter) definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco,

da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b-bis*)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) previsione di un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2016, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurispru-

denziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

5.0.1

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al fine di implementare l'opera di semplificazione burocratica, di diminuire il contenzioso tributario e sollevare il contribuente all'onere della prova davanti all'amministrazione finanziaria, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abolizione degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni delle disposizioni del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 e della normativa vigente, l'abolizione degli studi di settore, al fine di permettere ai contribuenti sottoposti al meccanismo previsionale di essere sollevati dall'obbligo di dover provare la veridicità di valori di ricavi e compensi inferiori al minimo e di doversi adeguare ai parametri standard definiti dall'Amministrazione finanziaria;

b) prevedere, attraverso le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, il ristabilimento della precedente disciplina tributaria in base alla quale il reddito d'impresa e di lavoro autonomo era determinato attraverso le scritture contabili;

c) introdurre una specifica normativa per gli accertamenti induttivi che consenta all'amministrazione finanziaria di poter procedere con la procedura di accertamento anche in assenza di gravi irregolarità contabili, al fine di evitare di favorire il contribuente-evasore che formalmente tiene in ordine le scritture contabili, pur evadendo o eludendo la normativa fiscale, e di irrorare sanzioni al contribuente in regola con le obbligazioni tributarie, a causa di errori formali nella tenuta delle scritture.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.2

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di studi di settore)

1. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, l'articolo 62-*bis* è soppresso.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.
3. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:
 - a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
 - b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d) quanto a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

5.0.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Studi di settore)

1. L'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato».

5.0.4

FAVERO, FABBRI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.5

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota contributiva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

5.0.6

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative a taluni mezzi a motore, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività caratteristica svolta, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

2. Dall'attuazione del decreto di cui al comma 1 non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti da tale decreto, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni».

5.0.7

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche ai limiti di deduzione delle spese relative agli automezzi, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie di soggetti esercenti attività professionale autonoma che, tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività svolta qualificante del rapporto, possono beneficiare della medesima percentuale di deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

5.0.8

PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

2. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e comunque a

condizione che i relativi costi superino i limiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

4. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

5. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime, strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

6. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della assistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

7. L'attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"».

5.0.9

PEZZOPANE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-ter. L'attività si considera autonomamente organizzata se il contribuente:

a) è il responsabile dell'organizzazione e non si avvale di strutture riferibili ad altrui responsabilità o interesse, comprese quelle delle società presso le quali svolge la funzione di sindaco, amministratore e revisore;

b) impiega beni strumentali, anche di proprietà altrui, in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;

1-*quater*. Non sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui il contribuente svolga attività di lavoro autonomo o di impresa avvalendosi in modo non occasionale di un dipendente o collaboratore che svolge attività esclusivamente ausiliarie. Resta ferma la possibilità, per il contribuente che si avvalga in modo non occasionale di due o più dei detti dipendenti o collaboratori, di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo.

1-*quinqies*. L'autonoma organizzazione si presume sussistere, salvo prova contraria, per le società semplici e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

1-*sexies*. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti e le spese direttamente connesse all'attività svolta"».

5.0.10

PAGANO

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale)

1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di *standard* prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti».

5.0.11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: "assistenza sociale", sono inserite le seguenti: ", fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,".

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente

comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

5.0.12

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese per servizi alla persona)

1. Il contribuente può dedurre, per se stesso o per conto del coniuge o del familiare a carico o non a carico, o di un disabile le spese sostenute per ricevere prestazioni da un professionista dei servizi alla persona, ai sensi della legge n. 4 del 2013 in possesso dell'attestato ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nella misura del 10 per cento al lordo della franchigia di 100 euro.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto, provvede ad indicare le associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rappresentano i professionisti che erogano servizi alla persona».

5.0.13

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società *ex* legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e

sempre che il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione».

5.0.14 (testo corretto)

PEZZOPANE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: "anche ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511"».

Art. 6

6.100/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,».

6.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente» aggiungere le seguenti: «, nonché gli istituti di

patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008 n. 193,».

6.100/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Ritirato

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi».

6.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, al capoverso «Art. 6», al comma 4 sostituire le parole: «i centri per l'impiego» con le seguenti: «i soggetti di cui al comma 1».

6.100/6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, paragrafo «Art. 6» dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze acquisite dai lavoratori autonomi sono registrate nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».

6.100/7

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.100, sopprimere il comma 5.

6.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione) . - 1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche

stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive - ANPAL - sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

6.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione*). - 1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge n.4 del 2013. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed ap-

palti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.68.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150,».

6.3

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «I centri per l'impiego e gli organismi accreditati» *con le seguenti:* «Le camere di commercio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «della disciplina vigente», *aggiungere le seguenti:* «, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale tenuto conto della loro struttura organizzativa come prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,».

6.5

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «strutturato e organizzato in sinergia con gli ordini professionali e con le associazioni presenti sul territorio la cui organizzazione è iscritta al Mise ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2013».

6.6

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «anche telematico, tramite appuntamenti in videochiamata e/o chat on-line.».

6.7

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», inserire le seguenti: «strutturato territorialmente».

6.8

MANASSERO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «agevolazioni pubbliche», inserire la parola: «comunitarie.».

6.9

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.».

6.10

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

6.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4».

6.12

AURICCHIO, PICCINELLI

Precluso*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.13

SPILABOTTE, SCALIA

Precluso*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.14

ANITORI, PAGANO

Precluso*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte, a favore degli iscritti, anche dagli sportelli delle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.15

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 5,», aggiungere la seguente: «6».*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017», con le seguenti: «quanto ad ulteriori 7 milioni di euro per l'anno 2016 e ad ulteriori 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,».*

6.0.100 testo 2/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), sostituire il paragrafo «Art. 6-bis.», con il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina relativa al rapporto tra somministrazione di lavoro e appalto)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2014, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La presente norma si applica anche in caso di ricorso alla somministrazione in presenza di contratto di appalto, ai sensi dei commi 1 e 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003".

2. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Conseguentemente, non è consentito ricorrere alla somministrazione di lavoro in presenza di un contratto di appalto, nel qual caso, ai sensi del successivo comma 3-*bis*, ai lavoratori interessati si applicano le norme di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 riferite all'utilizzatore effettivo».

6.0.100 testo 2/2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica».

6.0.100 testo 2/3

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a quelli nelle abitazioni» aggiungere le seguenti: «, considerate tutte le attività che gli studi professionali svolgono presso la committenza o in altra sede diversa dallo studio.».

6.0.100 testo 2/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.0.100 testo 2/5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione".

2. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti dei relativi decreti attuativi, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

6.0.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Servizi al mercato del lavoro autonomo)

1. Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni e promuovere servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione verso il lavoro autonomo, l'ANPAL stipula convenzioni con gli ordini professionali nazionali e le associazioni iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per l'attivazione di servizi di informazione e documentazione presso i centri per l'impiego».

6.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Raccordo con il decreto legislativo n. 13 del 2013)

1. Le associazioni professionali iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate, a norma dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ciascuna associazione potrà erogare i detti servizi in riferimento a un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

Art. 7**7.2**

FAVERO, ANGIONI, MARGIOTTA, SPILABOTTE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

7.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «iscritti ad un ordine professionale».

7.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «agli appalti pubblici, » inserire le seguenti: «adattando i requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

7.5

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «appalti pubblici» aggiungere le seguenti: «o bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca».

7.6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche attraverso», inserire le seguenti: «la pubblicazione dei bandi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in una sezione appositamente dedicata e».

7.100/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 7.100, capoverso «2-bis», alle parole: «al fine di consentire» premettere la seguente: «anche».

7.100/2

FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE

Ritirato

All'emendamento 7.100, capoverso «2-bis», alinea, dopo le parole: «è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale» aggiungere le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/3

BERGER

Respinto

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», aggiungere le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/4

DIVINA, ZIZZA

Respinto

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», aggiungere le seguenti: «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 7.100, comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: «, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,».

7.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile».

7.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

7.8

ICHINO, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini perseguiti dal presente articolo, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di operatori economici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si estendono ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, singoli o associati, lavoratori autonomi non iscritti agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura anche con imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, così come definiti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Ai lavoratori autonomi si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di rete tra imprese dall'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni».

7.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4"».

7.10

ANITORI, PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo le parole: "collegi professionali" sono inserite le seguenti:

"le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n.4"».

7.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge gennaio 2013, n.4"».

7.12

SPILABOTTE, SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4"».

7.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Estensione del compenso orario minimo
a tutte le forme di lavoro autonomo)*

1. All'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole ", eventualmente anche in via sperimentale,";

b) dopo le parole: "compenso orario minimo" inserire le seguenti: "equo e adeguato";

c) dopo le parole: "prestazione di lavoro subordinato," inserire le seguenti: "nonché alle collaborazioni autonome e a tutte le forme di prestazione lavorativa erogate per uno o più committenti, in condizioni economicamente dipendenti,"».

7.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazione dei codici ATECO)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto provvede alla riorganizzazione dei codici ATECO, prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive».

7.0.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti di rete)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi».

Art. 8

8.1

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"2. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici autonome ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

2-bis. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa"».

8.0.1

SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenute al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Cen-

tri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto alla sospensione dell'attività lavorativa per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un trattamento economico a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo corrispondente alla sospensione. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n.136.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui al comma 107, articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

8.0.2

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità in caso di violenza di genere)

1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.80 del 2015.

2. L'Inps provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi cer-

tificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio».

8.0.3

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo)

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n.585, e successive modificazioni, l'ultimo comma è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».

Art. 9

9.1

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. Dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136.

3. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 2, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 1 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

5. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,22 milioni di euro per l'anno 2017, 1,77 milioni di euro per l'anno 2018, 1,74 milioni di euro per l'anno 2019, 1,79 milioni di euro per l'anno 2020, 1,85 milioni di euro per l'anno 2021, 1,89 milioni di euro per l'anno 2022, 1,94 milioni di euro per l'anno 2023, 2,03 milioni di euro per l'anno 2024, 2,06 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le risorse presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", inserire le seguenti: "e di paternità"».

9.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile*Premettere al comma 1 il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di maternità", sono inserite le seguenti: "e di paternità"».

9.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile*Al comma 1 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».***9.5**

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi cui all'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamen-

to per ingressi in famiglia con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

9.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di non incidere negativamente sui rapporti professionali in essere tra i lavoratori autonomi e i loro committenti, nei limiti della compatibilità con l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione, le lavoratrici e i padri lavoratori autonomi possono optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro convertendo il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in un *bonus* finalizzato a sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino, fermi restando i limiti di spesa previsti dal comma 283, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 all'onere di cui al comma 1-bis si provvede annualmente nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

1-quater. Le modalità di attuazione del comma 1-bis, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista dal comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.9

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi";

b) le parole: "entro il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il terzo anno"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma 1-bis, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.10

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il lavoratore o lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione prevista al comma 1 può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino».

9.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.2

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro)

1. Al fine di assicurare misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

9.0.3

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Congedi per familiari di disabili gravi)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

Art. 10

10.1

ICHINO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

10.2

SCALIA, SPILABOTTE

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

10.3

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La gravidanza, l'infortunio e la malattia non sono causa di risoluzione del contratto avente ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo continuativa. Fatto salvo il venire meno dell'interesse del creditore, l'esecuzione della prestazione, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, resta sospesa

senza diritto al corrispettivo. Decorso il termine di 180 giorni, il contratto si intende risolto».

10.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via continuativa».

10.5

MANASSERO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «attività in via continuativa», aggiungere le parole: «ex articolo 409 del codice di procedura civile».

10.6

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «al corrispettivo», aggiungere le seguenti: «salvo il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi maturati».

10.7

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare», con le parole: «per un periodo non superiore a sessanta giorni per anno solare».

10.8

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «centocinquanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

10.9

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di cui al presente comma avviene senza oneri aggiuntivi o interessi».

10.10

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore».

10.11

PAGANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano.

1-ter. Ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro è a carico del committente l'onere della prova che attesti la necessità del completamento della prestazione entro i termini contrattualmente stabiliti».

10.12 (testo 2)

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER

Accolto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».

10.13

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi».

10.14

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di malattia» inserire le seguenti: «, gravidanza a rischio».

10.15

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire le parole: «il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso» con le seguenti: «il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle imposte è sospeso».

Conseguentemente, dopo la parola: «sospensione.» aggiungere le seguenti: «sono altresì sospesi gli studi di settore».

10.16

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» aggiungere le seguenti: «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.17

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «il versamento» aggiungere le seguenti: «degli adempimenti tributari e delle imposte,».

10.18

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.19

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.20

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo le parole: «contributi previdenziali» inserire le seguenti: «, delle imposte».

10.21

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo del versamento cui il lavoratore è tenuto a norma del precedente periodo decorre trascorso un periodo pari al periodo di malattia».

10.22

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'eventuale fornitura ed utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, nonché degli eventuali dispositivi di protezione individuale, è effettuata secondo le previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Alla prestazione che avviene mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del decreto

legislativo di cui al precedente periodo. Al lavoratore è garantita una formazione in materia di sicurezza in relazione alla nuova modalità di lavoro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Tutela della gravidanza, malattia, infortunio e della sicurezza».

10.23

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

10.100/1

CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «dopo le parole, "la cui esecuzione" sono inserite le seguenti: ", su richiesta del lavoratore," e».

10.100/2

ANGIONI

Ritirato

All'emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «e aggiungere infine le seguenti parole: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100/3

CATALFO, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 10.100, eliminare le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Aggiungere in fine: ", fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente."».

10.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole, «la cui esecuzione» sono inserite le seguenti: ", su richiesta del lavoratore," e aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. ».

10.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. I lavoratori di cui all'articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 2, nonché all'esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1.

4. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».

10.0.2

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)

1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'invalidità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».

Art. 11

11.1

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di tutela contro la malattia*) - 1. Per i lavoratori autonomi, ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di pari gravità che comportino comunque una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

11.2

PARENTE, PAGANO, BERGER, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche» *inserire le seguenti:* «o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016, a 0,12 milioni per l'anno 2017 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 0,06 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,18 milioni di euro a decorrere dal 2018, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 0,12 milioni per l'anno 2017».

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «nonché gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che determinano una oggettiva e prolungata impossibilità a svolgere l'attività lavorativa».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro a decorrere da 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.4

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche», aggiungere le seguenti: «o malattie croniche e degenerative».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente

comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.5

D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e di malattie gravi».

11.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «, o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento,».

11.7

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «malattie oncologiche» inserire le seguenti: «, o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea al 100 per cento,».

11.8

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329».

11.9

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi - di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 -».

11.10

ANITORI, PAGANO

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi - di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1 -».

11.11

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.12

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «o di malattie gravi, di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, allegato 1».

11.13

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di malattie oncologiche» aggiungere le seguenti: «e delle malattie gravi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329».

11.14

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato ogni triennio.

1-ter. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti variazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

11.15

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.16

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli iscritti alla gestione separata di cui al precedente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo della stessa è stabilita nella misura unica del 24 per cento ed è applicata sulla totalità dei redditi di lavoro autonomo determinati sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi».

11.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA)

1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2016, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui si applica l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Possono accedere all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori di cui al medesimo comma 1 che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

c) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

3. La richiesta dell'indennità deve essere presentata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere i lavoratori autonomi ed in particolare le giovani generazioni;

b) prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita iva e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;

c) prevedere, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza integrativa, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;

d) prevedere che i contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata anche da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali o di categoria comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o ad altre forme mutualistiche, siano interamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, nel limite di 250 euro annui.

Conseguentemente il Titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e delega al Governo per il riordino della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi e per la detrazione dei contributi volontari dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria».

11.0.3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire il numero "1.104" con "1.880" e il numero "4.800" con "8.000";

b) alla lettera b) sostituire il numero "1.104" con "1.880", e il numero "4.800" con "8.000" e il numero "50.200" con il numero "47.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono

disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

11.0.4

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.000 euro;».

11.0.5

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni)

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;

b) 1.840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto

tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 47.0000 euro;"».

11.0.6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si provvede annualmente, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"».

11.0.7

AURICCHIO, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.8

SPILABOTTE, SCALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.9

MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione IRAP)

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora svolgano la propria attività con l'impiego di non più di un dipendente e di beni strumentali per un importo massimo di euro 30.000,00».

11.0.10DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS**Dichiarato inammissibile**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributi previdenziali e obblighi a carico delle Casse previdenziali private)

1. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede:

a) alla rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine dell'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le tipologie di lavoro;

b) a introdurre, per le Casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS».

Art. 12.

Art. 12

12.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «. La collaborazione si intende coordinata quando», *con le seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2094 del codice civile, la collaborazione si intende coordinata quando»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 2094 - (*Contratto di lavoro*). - 1. Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

2. Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.

3. L'eventuale esclusione, per accordo tra le parti espresso o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articolo

2103 del codice civile primo e secondo periodo, 2104 del codice civile comma 2, 2106 del codice civile, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione delle discipline generali di tutela del lavoro previste dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.

4. L'accordo di cui al comma 3, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al codice civile e di procedura civile».

12.2

DIVINA, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di comune accordo dalle parti» inserire le seguenti: «e dei tempi richiesti dal committente».

12.3

FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 409, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: "5-bis) rapporti di lavoro autonomo"».

12.0.1

SCALIA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata e al notariato"».

12.0.3

SCALIA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione del "contratto di rete" ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

12.0.4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione del «contratto di rete» ai liberi professionisti e lavoratori autonomi)

1. All'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

12.0.5

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano lo professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione obbligatoria in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, esclusivamente per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione, si intende volontaria e il mancato versamento di tale contribuzione non può essere causa di cancellazione dall'ordine professionale.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed

esonerative della medesima. Per i liberi professionisti di cui al medesimo comma 1 restano ferme le disposizioni vigenti in materia».

12.0.6 (testo 2)

SPILABOTTE, SCALIA

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di *welfare*;
- c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.7 (testo 2)

AURICCHIO, PICCINELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresenta-

tive a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di *welfare*;
- c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.8

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.9

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Art. 13

13.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva».

13.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al lavoratore è garantita la piena autonomia

di organizzazione dell'attività lavorativa per il conseguimento dei compiti e degli obiettivi fissati.».

13.2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di lavoro subordinato,» inserire le seguenti: «ove l'oggetto, la natura e la tipologia della prestazione lo consentano,».

13.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato» inserire le seguenti: «, di carattere volontario,».

13.4

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «che si svolge con le seguenti modalità» fino alla fine del comma con le seguenti: «avente per oggetto un'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno di essi, quando quest'ultima parte dell'attività sia svolta senza vincoli circa il luogo di svolgimento e di collocazione temporale».

13.5

PAGANO

Precluso

Al comma 2, lettera a), le parole da: «ed entro i soli limiti» fino a: «contrattazione collettiva;» sono soppresse.

13.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ed entro i soli limiti» fino a: «contrattazione collettiva;».

13.7

PAGANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003».

13.9

PAGANO

Precluso

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «organizzata dal datore di lavoro».

13.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «organizzata dal datore di lavoro».

13.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «postazione fissa» aggiungere le seguenti: «assegnata in via permanente al lavoratore».

13.12

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione che le eventuali spese per trasferte e missioni sono a carico del datore di lavoro».

13.13

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sostituire i commi 3 e 5 con il comma seguente:

«3. Ai rapporti di lavoro di cui ai commi precedenti si applica interamente la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

13.14

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati» con la parola: «forniti».

13.15

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sostituire le parole: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza» con le seguenti: «Il comma 4 deve essere applicato in modo che non ne derivino».

13.200

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziato, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti implementabile attraverso atti di indirizzo all'ANPAL e intese con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni».

13.200/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziato, le spese sostenute per l'alfabetizzazione digitale dei lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni percettori di trattamenti di integrazione salariale, sono pienamente deducibili dal reddito d'impresa o dai redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal lavoratore».

Art. 14**14.100/1**

CATALFO, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 14.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81».

14.100/2

ICHINO, D'ADDA

Accolto

All'emendamento 14.100, sostituire le parole: «a pena di nullità», con le seguenti: «ai fini della regolarità amministrativa e della prova».

14.100/3

ICHINO, FAVERO

Ritirato

All'emendamento 14.100, sopprimere le parole: «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore».

14.100/4

CATALFO, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 14.100, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

14.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal

lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

14.1

ICHINO, LEPRI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Forma e contenuto dell'accordo*) - 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere provato dalla parte che vi ha interesse mediante documento scritto. Esso deve individuare la collocazione ed estensione temporale dei periodi nei quali la prestazione è svincolata dal coordinamento spazio-temporale. Deve inoltre individuare la collocazione ed estensione temporale del periodo di riposo giornaliero, nel rispetto della disciplina vigente del tempo di lavoro.

2. La clausola oggetto dell'accordo di cui al comma 1, sia essa contenuta nel contratto di lavoro originario o pattuita in costanza di rapporto, può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso essa deve stabilire l'obbligo di preavviso di recesso per ciascuna delle parti; in difetto di tale previsione si applica un obbligo di preavviso di trenta giorni.

3. Quando non sia diversamente pattuito dalle parti, la clausola stessa si intende non essenziale ai fini della prosecuzione del rapporto. In questo caso il recesso del lavoratore implica l'obbligo del datore di mettergli a disposizione una postazione di lavoro in azienda anche per i periodi precedentemente svincolati dal coordinamento spazio-temporale della prestazione. Il recesso del datore implica invece l'obbligo del prestatore di proseguire il rapporto svolgendo l'intera prestazione nel regime di coordinamento spazio-temporale».

14.200/1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle parole:* «Nel caso di lavoratori disabili», *premettere le seguenti:* «I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o

senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.».

14.200/2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata.».

14.200/3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale.».

14.200/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

All'emendamento 14.200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del

rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.200

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» *inserire le seguenti:* «Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.».

14.2

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità.

1-bis. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile» *inserire le seguenti:* «, che è affidato prioritariamente alla contratta-

zione collettiva e ad un accordo individuale esclusivamente nel caso di sua assenza,».

14.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore» con le seguenti: «L'accordo può individuare fasce di disponibilità durante le quali il lavoratore si obbliga a essere tempestivamente contattato dal datore di lavoro. La durata delle fasce di disponibilità non può eccedere la metà dell'orario normale di lavoro giornaliero».

14.5

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

14.6

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. I motivi in presenza dei quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato sono individuati con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

2-bis. la decisione di passare alla modalità di lavoro agile è reversibile secondo le modalità stabilite con apposito accordo stipulato in sede di contrattazione collettiva territoriale o aziendale».

14.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. L'accordo di cui al comma 1, può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, come regolato dagli accordi collettivi o individuali, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

2-bis. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo».

14.8

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola: «recesso» inserire le seguenti: «dalla modalità di lavoro agile».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla modalità di lavoro agile».

14.9

PARENTE, ANGIONI, BERGER, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.» inserire le seguenti: «Nel caso di lavoratori con disabilità, il termine di preavviso del recesso del datore di lavoro non può essere inferiore

a novanta giorni, al fine di consentire una adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura».

14.10

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di interruzione della modalità di lavoro agile è ripristinato il rapporto di lavoro nella modalità precedente.».

14.11

MANASSERO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ad ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale si applicano le norme del codice di procedura civile relative al rito del lavoro».

14.12

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accordo di cui al comma 1 è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al presente comma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

14.13

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il recesso dell'accordo di cui al comma 1 non comporta il licenziamento del lavoratore già assunto in precedenza dall'azienda con altra forma contrattuale».

14.0.1BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS**Respinto**

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.

2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.».

14.0.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio alla modalità di lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro e non incide sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

14.0.3

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Carattere volontario e reversibilità)

1. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto del lavoratore di optare per modalità di lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.».

Art. 15**15.1**

MANASSERO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

2. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.

3. Il passaggio al lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo *status* del lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.

4. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico, normativo e formativo, secondo le specifiche necessità, non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

5. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.».

15.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Trattamento del lavoratore*) - 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Progetti e obiettivi assegnati al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.».

15.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Trattamento del lavoratore*) - 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.».

15.4

GALIMBERTI, BERTACCO

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole da: «ad un trattamento economico e normativa non inferiore a» con le seguenti: «allo stesso trattamento economico e normativo».

15.5

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «complessivamente».

15.6

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso di lavoro straordinario».

15.100 testo 2/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, sopprimere le parole: «nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14,».

15.100 testo 2/2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 15.100 (testo 2), al comma 1-bis, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

15.100 testo 2/3

ANGIONI

Ritirato

All'emendamento 15.100, al comma 1-bis sopprimere le parole: «non formali o informali».

15.100 testo 2/4

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

15.100 testo 2/5

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 15.100 (testo 2), paragrafo «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politi-

che del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.».

15.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «Trattamento» inserire le seguenti: «, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze».

15.7

BERGER, ZELLER, ZIN, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Ove nell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 14 da parte dei contraenti sia stabilito il luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi, l'articolo 51, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, si applica, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi per le relative indennità e i rimborsi spettanti, l'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917».

15.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (codice della *privacy*)».

Art. 16.
_____**Art. 16****16.1**

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa

dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.3

MANASSERO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Potere di controllo e disciplinare*). - 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Potere di controllo e disciplinare*). - 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali

aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal relativo contratto collettivo nazionale».

16.5

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Potere di controllo e disciplinare*). - 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale medesimo».

16.6

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori».

16.7

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.».

16.8

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

16.9BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS**Respinto**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'inosservanza, da parte del lavoratore agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato».

16.10

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.11

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «individua le condotte» *con le seguenti:* «rinvia alle condotte»;

b) *dopo le parole:* «sanzioni disciplinari» *inserire le seguenti:* «, ai sensi dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

16.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolarmente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre a quanto disposto al comma 1, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

3. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro.

4. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

16.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Formazione e competenze)

1. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

16.0.3

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

16.0.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non dà luogo ad effetti penalizzanti sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

Art. 17**17.1**

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

17.2

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)* - 1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.

3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni».

17.3

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «misure atte» con le seguenti: «strumenti atti».

17.4

MANASSERO

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (codice della *privacy*) e successive modificazioni».

17.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni».

Art. 18**18.100/1**

GALIMBERTI, BERTACCO

Ritirato

All'emendamento 18.100, sostituire le parole: «e a tal fine consegna» con la seguente: «consegnando».

18.100/2

BERGER

Respinto

All'emendamento 18.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Sopprimere le seguenti parole: «, con cadenza almeno annuale,»;*
 2. *Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'informativa deve essere aggiornata e consegnata ogni qual volta i rischi generali e specifici subiscono un cambiamento notevole.»*
-

18.100/3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Respinto

All'emendamento 18.100, al capoverso «1.» sopprimere le parole: «, con cadenza almeno annuale,» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.»

18.100/4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Respinto

All'emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la parola: «almeno».

18.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

18.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

18.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

18.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Sicurezza sul lavoro*) - 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile attraverso la consegna al lavoratore di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici presenti nella strumentazione informatica eventualmente fornita ed utilizzata nello svolgimento della prestazione.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi presenti nella strumentazione informatica di cui al comma precedente».

18.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-bis. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

18.5

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso*Sostituire il comma l, con il seguente:*

«1. Il datore di lavoro, come disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine predisporre un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell'attività lavorativa e consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale oppure in presenza di una variazione del luogo, fisso o mobile, dove si svolge la prestazione lavorativa, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli. Con la stessa modalità, il datore di lavoro aggiorna, consegnandola al lavoratore, l'informativa con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli.».

18.6

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso*Sostituire il comma l, con il seguente:*

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, al lavoratore è consegnata un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici che afferiscono alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a consegnare ulteriori informative solamente in presenza di aggiornamenti di aspetti legati ai rischi alla sicurezza e alla salute.».

18.7

PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.».

18.8

GALIMBERTI, BERTACCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «garantisce» con le seguenti: «fornisce informazioni per tutelare».

18.0.1

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Apprendimento e competenze)

1. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili, che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica che tiene conto degli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e delle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

3. Annualmente, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con oneri di spesa a carico del datore di lavoro.».

Art. 19

19.1

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

19.2

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali) - 1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, gli oneri derivanti dal riconoscimento da parte dell'INAIL degli infortuni occorsi per causa violenta in occasione di lavoro mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali costituiscono oneri a carico del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e gli oneri relativi a tutte le malattie professionali riconosciute dall'INAIL al lavoratore che svolge la prestazione in parte in modalità di lavoro agile costituiscono oneri indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

4. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione da parte del lavoratore sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».

19.3

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «L'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) tutela il lavoratore».

19.4

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela», inserire le seguenti: «, obbligatoria attraverso l'INAIL,».

19.5

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, URAS

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «L'INAIL tutela il lavoratore».

19.6

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e risponda a criteri di ragionevolezza».

Art. 20**20.1**

ICHINO, LEPRI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

20.2BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA,
BOCCHINO, URAS**Dichiarato inammissibile**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 20. - (Contrattazione collettiva e diritti collettivi) - 1. I contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono adeguare o integrare i principi ed i criteri definiti per il lavoro agile.

2. I lavoratori agili hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

3. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro agile».

20.3

CATALFO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «possono introdurre ulteriori», con la seguente: «prevedono».

20.4

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

1-ter. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro in modalità agile».

20.0.100/1

BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Precluso

All'emendamento 20.0.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

20.0.100/2

CATALFO, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 20.0.100, paragrafo «Art. 20-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola: «undici», con la seguente: «sedici»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Qualora l'eventuale collegamento dia luogo ad una effettiva prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, il periodo di durata di tale prestazione è considerato come lavoro straordinario.»

20.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Nel CapoII, dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Qualora l'accordo individuale di cui all'articolo 14 preveda l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.

2. L'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento, di cui al comma 1, non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero di cui al comma 1 dell'articolo 14».

20.0.2

ICHINO, D'ADDA, LEPRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Obbligo di mantenimento del collegamento a distanza con l'azienda e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la modalità del lavoro agile comporti l'obbligo del mantenimento del collegamento telefonico o telematico del prestatore con l'organizzazione aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, di questo obbligo aggiuntivo deve tenersi conto nella determinazione del trattamento retributivo.
2. Nel caso di cui al comma 1 l'obbligo contrattuale del mantenimento del collegamento non può estendersi al periodo di undici ore di riposo giornaliero, di cui al comma 1 dell'articolo 14».

20.0.3

FAVERO, FABBRI, ANGIONI, MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.4

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tavolo permanente sul lavoro autonomo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo permanente sul lavoro autonomo composto da rappresentanti delle associazioni del lavoro autonomo non imprenditoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo».

20.0.5

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "tra i ricavi," sono abrogate le seguenti: "i compensi ed" e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni"».

20.0.6

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga dei termini)

1. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.

2. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma».

20.0.7

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Detraibilità contributo integrativo soci STP)

1. La contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società ex legge n. 183 del 2011 di cui sono soci è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicata dalla STP al destinatario finale della prestazione».

20.0.8

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sospensione feriale dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria degli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dallo al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Art. 21

21.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «agli articoli 8, 9, 10 e 11» con le seguenti: «agli articoli 4-bis, commi da 3 a 8, 8 e 10»

Coord.1

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, alinea, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi» inserire le seguenti: «in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche».

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.300 (testo 3), al comma 1, dopo le parole: «iscritti agli ordini» inserire le seguenti: «o ai collegi».

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.400 (testo 2), al comma 7 sostituire le parole: «il settimo periodo è abrogato» con le seguenti: «il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi».

All'articolo 6, come modificato dall'emendamento 6.100 (testo corretto), al comma 1, inserire, dopo le parole: «organismi autorizzati» le seguenti: «alle attività di intermediazione in materia di lavoro» e sostituire le parole: «dell'articolo 4» con le seguenti: «dell'articolo 4, comma 1, e 5».

All'articolo 6-bis, introdotto dall'emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi di finanza pub-

blica» e sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 21, comma 2, alinea, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:».